

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA,
DA PARTE DI GIOVANI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA,
DI PERCORSI DI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (I.T.S. ACADEMY),
DI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (I.F.T.S.)
ORGANIZZATI IN ITALIA, AL DI FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE,
E DI CORSI DI FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE ORGANIZZATI
ALL'ESTERO
ANNI FORMATIVI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025.
(Bando approvato con Provvedimento dirigenziale n. 3504 in data 14/06/2023)

ARTICOLO 1
Oggetto del concorso

1. È bandito un concorso per l'assegnazione, a favore di giovani residenti sul territorio regionale, di borse di studio per la frequenza, negli anni formativi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 dei seguenti percorsi di formazione superiore:
 - a. percorsi di Istituti Tecnologici Superiori (I.T.S. Academy) svolti da apposite Fondazioni in altre Regioni italiane;
 - b. corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) previsti nell'ambito dell'offerta formativa di altre Regioni italiane;
 - c. corsi di formazione terziaria professionalizzante organizzati all'estero, con una durata minima di 800 ore, che rilascino al termine un titolo riferibile/assimilabile almeno al livello V° del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF).
2. Si precisa, per quanto concerne i corsi di cui al comma 1, lettera c), che:
 - a. sono ammissibili percorsi svolti negli Stati membri dell'UE e nei seguenti 11 paesi che hanno effettuato la referenziazione dei propri titoli con il quadro EQF: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia;
 - b. non sono ammissibili percorsi di carattere universitario.
3. La borsa di studio sostiene la frequenza di un anno formativo e, pertanto, deve essere presentata una domanda per ciascuno degli anni formativi previsti/frequentati.

ARTICOLO 2
Requisiti

1. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere meno di 35 anni compiuti al momento della presentazione della domanda;
 - b) essere residenti in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda;
 - c) essere iscritti/avere frequentato nell'anno formativo 2022/2023 o 2023/2024 o 2024/2025 percorsi formativi fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 1, comma 1. Con riferimento al requisito di iscrizione, si applica l'eventuale deroga di cui al successivo articolo 3, comma 4;
 - d) nel caso di richiesta relativa ad annualità successive alla prima, essere in regola con la frequenza minima obbligatoria del percorso prescelto.

ARTICOLO 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici, il richiedente deve presentare la/e domanda/e all'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile, Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, previo versamento della marca da bollo, all'interno delle seguenti sessioni di presentazione:
 - a) 1^ sessione: entro le ore 12 del 14 luglio 2023;
 - b) 2^ sessione: dal 15 luglio 2023 ed entro le ore 12 del 10 novembre 2023;
 - c) 3^ sessione: dal 11 novembre 2023 ed entro le ore 12 del 1° aprile 2024;
 - d) 4^ sessione: dal 2 aprile ed entro le ore 12.00 del giorno 8 novembre 2024.
2. Ciascun richiedente può presentare, all'interno della stessa sessione, più domande, riferite a diversi anni formativi.
3. Ciascuna domanda:
 - a) deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.vda.it alla voce "Lavoro";
 - b) può essere inoltrata:
 - mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo **formazionefse@regione.vda.it**, entro i termini sopraindicati; in tal caso, la domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi in formato PDF. L'oggetto del messaggio di posta elettronica deve contenere i seguenti dati: Cognome e Nome del beneficiario – Borse di studio formazione superiore 2023/2025(es. Rossi Mario – Borse di studio formazione superiore 2023/2025);
 - mediante messaggio PEC all'indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, seguendo le stesse modalità di cui al punto precedente.
4. Nel modulo di domanda il richiedente
 - a) deve indicare:
 - la tipologia del percorso per il quale viene effettuata la richiesta e l'annualità;
 - la denominazione e l'indirizzo dell'Università/dell'Istituto/dell'Ente che ha attivato il percorso;

- la durata legale del percorso;
- b) deve dichiarare:
- che, in caso di ritiro dal percorso durante l'anno formativo, si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 8, che disciplinano le rinunce e la restituzione del contributo;
 - di essere disponibile a collaborare con l'Amministrazione regionale alle attività di valutazione e monitoraggio dell'iniziativa, fornendo le informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche;
- c) deve allegare:
- copia della quietanza di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo (pagamento da effettuare accedendo alla piattaforma regionale dei pagamenti - <https://it.riscossione.regione.vda.it>, nella sezione: "Pagamenti OnLine", selezionando la tipologia: "Imposta di bollo solo su istanza". La causale da inserire al momento del pagamento è la seguente: "Istanza borse di studio formazione superiore 2023/2025");
 - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente;
 - modulo di richiesta relativo alle detrazioni di imposta anno solare in corso al momento della presentazione della domanda, debitamente compilato e sottoscritto;
 - lettera di ammissione al percorso formativo selezionato, o analogo documento, debitamente sottoscritto dall'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso, comprovante l'ammissione al corso;
 - in caso di richiesta di borsa di studio per annualità successive alla prima, lettera dell'Università/Istituto/Ente che attesti il raggiungimento, da parte del richiedente, della frequenza minima obbligatoria del percorso prescelto nel corso dell'annualità precedente;
 - in caso di percorsi formativi all'estero, documentazione in lingua italiana, inglese o francese comprovante:
 - o il riconoscimento dell'ente/istituzione organizzatore presso lo Stato di insediamento;
 - o il carattere professionalizzante del percorso di formazione terziaria scelto;
 - o i requisiti di ammissione richiesti dall'ente/istituzione organizzatore;
 - o il titolo previsto in esito e la relativa referenziazione con il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) o documentazione comprovante la coerenza del livello del titolo in esito con il livello EQF minimo richiesto.
5. È possibile presentare la domanda prima dell'esito della selezione e della disponibilità della lettera di ammissione o analogo documento solo nel caso in cui l'esito della selezione/la lettera di ammissione o documento analogo non siano disponibili in tempo utile per rispettare l'ultima scadenza prevista. In tal caso, la borsa di studio viene assegnata con riserva e il contributo non viene erogato sino al perfezionamento della domanda, che deve avvenire comunque entro 30 giorni consecutivi dalla ricezione della lettera di comunicazione dell'esito della valutazione, pena la revoca.

6. In ragione di quanto previsto al comma 4, ciascun richiedente può presentare contestualmente più di una domanda nell'ambito dell'ultima scadenza, nel caso in cui non sia ancora in grado di definire quale sia il percorso che intende frequentare. Le domande, in questo caso, sono ammesse con riserva e il Dipartimento competente procede all'impegno delle risorse con riferimento alla soluzione con costo maggiore. L'erogazione del contributo viene conseguentemente sospesa fino al perfezionamento della domanda nei termini di cui al comma 4.

ARTICOLO 4

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. L'istruttoria delle domande è effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza di ciascuna sessione, seguendo l'ordine di presentazione delle istanze. A conclusione dell'istruttoria, il coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, con provvedimento dirigenziale, dispone l'ammissione e la conseguente concessione dei contributi ovvero il rigetto della domanda.
2. Il soggetto richiedente è informato dell'esito dell'istruttoria con comunicazione formale.
3. In caso di concessione del contributo, il Dipartimento competente verifica a campione, come previsto dall'articolo 8, il possesso dei requisiti autodichiarati dal richiedente. Le verifiche possono essere effettuate sia ai fini della concessione dei contributi sia in un momento successivo.
4. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. In caso di rifinanziamento della misura a seguito dell'esaurimento delle risorse, il Dipartimento competente procede alla concessione dei contributi relativi alle domande presentate e risultate inizialmente non finanziabili per mancanza dei fondi necessari.

ARTICOLO 5

Importi dei contributi e modalità di erogazione

1. L'importo del contributo per la formazione in Italia, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è composto da:
 - a) una componente fissa, **pari a euro 3.000,00**;
 - b) una componente variabile a rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio e determinata nelle misure indicate nella seguente tabella¹:

¹ Così come definito dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10/12/2020 (Allegato VI – tab. 3.2 “Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore)” e tab. 3.3. “Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore)” aggiornate alla rivalutazione monetaria con Deliberazione del Commissario straordinario di ANPAL n. 5 in data 12/04/2023.

<i>Regione in cui si svolge la formazione</i>	<i>Importo forfettario totale</i>
Provincia autonoma di Bolzano	1.715,59
Provincia autonoma di Trento	1.374,60
Liguria	1352,61
Piemonte	1.338,89
Lombardia	2.015,56
Veneto	1.430,03
Friuli Venezia Giulia	1.630,00
Emilia Romagna	1.832,42
Toscana	1.796,64
Marche	1.442,69
Abruzzo	1.441,22
Umbria	1.652,93
Lazio	2.313,65
Campania	1.667,35
Molise	1.594,63
Basilicata	1.306,35
Puglia	1.490,06
Calabria	1.611,60
Sicilia	1.910,05
Sardegna	1.195,03

2. L'importo del contributo per la formazione all'estero, al lordo delle eventuali ritenute di legge, è composto da:
- una componente fissa, **pari a euro 3.000,00**;
 - una componente variabile a rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio come indicato nella tabella seguente²:

Paese di destinazione	Importo forfettario totale
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Svizzera	3.150,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.	2.700,00
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria.	2.250,00

² Le indennità identificate si intendono a copertura di tutte le spese di vitto e alloggio previste nell'ambito della durata del percorso formativo frequentato dall'allievo e sono erogate una tantum

3. Le componenti fisse del contributo (di cui alla lettera a. dei commi 1 e 2) sono considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del Testo Unico Imposta sui redditi.
4. Le componenti variabili (di cui alla lettera b. dei commi 1 e 2), in applicazione dell'art. 51, comma 5, del T.U.I.R. e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 248/E del 17 giugno 2008, non sono soggette a tassazione poiché rientranti nel limite giornaliero di euro 46,48, per l'Italia e di euro 77,47 euro per l'estero.
5. L'erogazione del contributo avviene, sulla base delle disponibilità di bilancio, con le seguenti modalità:
 - a. acconto pari al 60% dell'importo del contributo che, di norma, viene erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione definitiva di cui all'articolo 4;
 - b. saldo pari al 40% dell'importo del contributo, a seguito della verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, nei termini ivi previsti.

ARTICOLO 6

Adempimenti successivi all'accoglimento della domanda

1. Alla conclusione dell'annualità formativa oggetto dell'istanza, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, gli assegnatari dei contributi devono presentare al Dipartimento competente, **pena la revoca della borsa di studio**:
 - il titolo di studio conseguito al termine del percorso formativo oggetto della presente misura, ottenuto al termine dell'anno formativo 2022/2023, 2023/2024 o 2024/2025

oppure

 - nel caso di percorsi articolati su più annualità, dichiarazione dell'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso che attesti che lo studente ha ottenuto la frequenza minima prevista per il superamento dell'anno formativo oggetto del finanziamento di cui al presente bando.
2. È inoltre richiesta la compilazione del questionario messo a disposizione dal Dipartimento competente.
3. Una diversa tempistica di consegna della documentazione può essere richiesta, entro la scadenza di cui al comma 1, al Dipartimento competente che, valutate le motivazioni presentate a corredo della richiesta, procede alla formale autorizzazione dello slittamento dei termini, indicando la nuova scadenza.

ARTICOLO 7

Monitoraggio e valutazione

1. il Dipartimento competente, stante il carattere sperimentale della misura, attiverà azioni di monitoraggio e valutazione connesse all'erogazione delle borse di studio, promuovendo anche indagini di *follow up* ed interviste telefoniche nei confronti degli assegnatari del beneficio, con lo scopo di verificare il livello di gradimento e le ricadute occupazionali derivanti dalla frequenza dei singoli percorsi formativi.

ARTICOLO 8 Rinunce in corso

1. In caso di ritiro dal percorso durante l'anno formativo, lo studente si impegna a darne comunicazione all'Amministrazione regionale e a restituire, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., una quota della borsa di studio, così determinata:
 - a) se il ritiro avviene prima di aver frequentato il 50% delle ore previste per l'anno formativo, la quota da restituire ammonta al 50% dell'acconto ricevuto;
 - b) se il ritiro avviene dopo aver frequentato il 50% delle ore previste per l'anno formativo, ma in numero non superiore al 70%, la quota da restituire ammonta al 30% dell'acconto ricevuto;
 - c) se il ritiro avviene dopo aver frequentato il 70% delle ore previste per l'anno formativo, l'acconto non deve essere restituito ma il saldo non viene erogato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione dell'Università/Istituto/Ente che ha attivato il percorso, attestante la percentuale di frequenza dello studente. In assenza di tale dichiarazione, l'ammontare è calcolato ai sensi del comma 1, lettera a).

ARTICOLO 9 Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Amministrazione regionale esegue controlli a campione nella misura del 5%, e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorrono nelle previste sanzioni penali e il Dipartimento competente procede alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 10

Modifiche al Bando

1. È ammessa la modifica del presente Bando in ordine ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura del Bando stesso, relativi, a titolo esemplificativo, alle modalità di presentazione delle domande e agli adempimenti successivi all'assegnazione della borsa, oppure afferenti all'aggiornamento degli importi della componente variabile della borsa in virtù di una revisione della disciplina di riferimento.
2. Le modifiche sono adottate con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento competente e sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta nell'apposita sezione "Albo Notiziario".
3. Le modifiche adottate sono altresì rese disponibili all'interno del canale Lavoro del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ARTICOLO 10

Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, nell'ambito del presente bando, avverrà nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 11

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si rende noto quanto segue:
 - a) avvio del procedimento amministrativo: dal primo giorno successivo alla data di scadenza della sessione di riferimento;
 - b) organo competente all'adozione del provvedimento finale: Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;
 - c) oggetto del procedimento amministrativo: concessione di borse di studio per la frequenza, da parte di studenti valdostani, di percorsi di istituti tecnici superiori (I.T.S.) e di corsi del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), ubicati al di fuori del territorio regionale in Italia e di corsi di formazione terziaria professionalizzante all'estero - anni formativi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
 - d) struttura competente: Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione;
 - e) soggetto responsabile del procedimento: il coordinatore del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione;

- f) data entro la quale deve concludersi il procedimento: 30 giorni dalla di presentazione delle domande salvo i casi di eventuali sospensioni dei termini previsti dalla legge regionale n. 19/2007;
- g) ufficio presso il quale si può richiedere informazioni e prendere visione degli atti: Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione – Piazza della Repubblica 15 - 11100 AOSTA (formazionefse@regione.vda.it).